

TI_GERICHTE 80.2001.37 vom 6. April 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-04-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2001.37

FR: TI_GERICHTE 80.2001.37 du 6 avril 2001

IT: TI_GERICHTE 80.2001.37 del 6 aprile 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 6

Nel caso di contribuenti soggetti a sovranità fiscali diverse, le deduzioni sociali vengono effettuate in proporzione ai fattori di reddito imponibili e ripartite fra i cantoni interessati (DTF 104 Ia 260 e segg. confermata in DTF 107 Ia 43 cons. 2). Il principio dell'imputazione proporzionale delle deduzioni sociali vale anche quando l'assoggettamento del contribuente alla sovranità fiscale di due cantoni risulta, in uno di essi dal domicilio e nell'altro dalla proprietà immobiliare (cfr. DTF 104 Ia 261 cons. 4c; STF dell' 8 novembre 1985 in re B., consid. 5a, in RTT 1987, n. 4, p. 697 ss.; cfr. inoltre StE 1994 B 11.3 n. 7 e n. 9).

E. 7.1

Dagli atti dell'incarto non emerge che i coniugi _____ e _____
- _____ siano separati di fatto e, meglio, che in qualche modo sia venuta meno, indipendentemente dalla costituzione di un domicilio separato, l' unità di tetto e di sostentamento (cfr. CDT n. _____ del 4 giugno 1997 in re C. M.). Il ricorrente non pretende d'altronde che il cantone del suo precedente domicilio, vale a dire il canton _____, abbia intrapreso, quanto meno in materia di imposta federale diretta, una tassazione intermedia per separazione di fatto dei coniugi _____
- _____. D'altra parte, nella dichiarazione fiscale IC/IFD 2000-01 il contribuente indica sotto la voce stato civile quello di coniugato. In effetti, in occasione di un'audizione davanti all'Ufficio di tassazione di _____ il contribuente medesimo aveva confermato di essere coniugato a tutti gli effetti, dando atto che l'indicazione dello stato civile di separato sulle dichiarazioni d'imposta 1995-96 e 1997-98 era da ascrivere a una sua errata interpretazione in merito al domicilio (separato) dei coniugi.

E. 7.2

Ne viene quindi, in linea di principio, che la deduzione per alimenti in quanto deduzione sociale deve essere ripartita, come d'altronde tutte le altre deduzioni sociali, proporzionalmente ai fattori di reddito imponibili nei diversi cantoni.

E. 7.3

Certo, non sfugge che gli alimenti versati dal ricorrente sono destinati alla prima moglie, ma ciò non è di rilievo, poiché, fintanto che non vi è separazione di fatto, malgrado il domicilio separato del ricorrente e della seconda moglie, il debito alimentare riguarda la tassazione dei coniugi che sottostà al riparto intercantonale per effetto della separazione dei domicili di marito e moglie. La decisione dell'Ufficio di tassazione appare pertanto corretta e

meritevole di conferma. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 300.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 380.– sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.